

COPIA



# Comune di Limana

Provincia di Belluno

## PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 DEL 20/10/2015

ad oggetto: costituzione di una Società a responsabilità limitata ad intera partecipazione del Comune di Limana per la gestione di servizi pubblici locali da denominarsi Limana Servizi S.r.l..

L'anno duemilaquindici, addì venti del mese di ottobre, alle ore 16.30 nella Sede Municipale di Limana, è riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale.

Sono presenti alla trattazione dell'argomento sopra specificato i signori

		Presenti	Assenti
1.	De Zanet Milena	Sindaco	X
2.	Fontana Edi	Consigliere	X
3.	Scot Valentina	Consigliere	X
4.	Rossato Michela	Consigliere	X
5.	Segat Alex	Consigliere	X
6.	Cibien Giorgio	Consigliere	X
7.	Cibien Manolo	Consigliere	X
8.	D'Inca Daniela	Consigliere	X
9.	Giol Moreno	Consigliere	X
10.	Puppato Giovanni	Consigliere	X
11.	Piol Roberto	Consigliere	X
12.	Dal Farra Renata	Consigliere	X
13.	Reolon Luciano	Consigliere	X

Presenti n. 12

Presiede De Zanet Milena - Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale Florida Fabrizio con funzioni consultive referenti e di assistenza.

E' presente alla seduta l'Assessore esterno Stefano Bozzola

Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione in seduta pubblica dell'argomento sopra indicato.

OGGETTO: costituzione di una Società a responsabilità limitata ad intera partecipazione del Comune di Limana per la gestione di servizi pubblici locali da denominarsi "Limana Servizi S.r.l."

Il Sindaco illustra al Consiglio Comunale i contenuti della proposta di deliberazione in oggetto depositata agli atti a disposizione dei Consiglieri comunali.

E' presente alla seduta il Revisore del conto dr. ROSSO Antonio.

Terminata l'esposizione della proposta il Sindaco apre la discussione.

Terminata la discussione, uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto, così come riportati nel separato verbale che sarà redatto ai sensi dell'art.36, comma III, del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie redatto ai sensi dell'art 1 comma 612 della legge 23 dicembre 2014, n 190 approvato con decreto del Sindaco 31 marzo 2015, n.4 e le relazioni tecniche al medesimo allegate, quali parti integranti e sostanziali del suddetto piano;

Dato atto il suddetto Piano prevede, tra l'altro, l'istituzione di una Società totalmente partecipata dal Comune di Limana a cui affidare la gestione del Centro Servizi per l'anziano, del cimitero comunale e di altri servizi a carattere operativo individuati dallo Statuto sociale secondo i criteri enucleati nella premessa del richiamato provvedimento;

Evidenziato che la concreta attuazione del piano è stata rimessa al Consiglio comunale nell'ambito delle attribuzioni ad esso conferite dall'art.42, comma II, lett. e) e g) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267 e s.m.i.;

Valutato che la creazione della predetta Società comunale risponde ad opportune esigenze di definizione di nuovi assetti organizzativi e gestionali oltre che di revisione degli indirizzi strategici e degli obiettivi istituzionali e consente un risparmio di spesa di € 213.991,17 rispetto all'attuale gestione in appalto così come evidenziato nella relazione tecnica allegata n.3 al medesimo richiamato Piano di razionalizzazione;

Ritenuto pertanto di dare attuazione al predetto piano operativo mediante la costituzione di una Società a responsabilità comunale interamente partecipata dal Comune di Limana affidando alla medesima, mediante il sistema dell'*in house providing*, con separato provvedimento da assumere immediatamente dopo l'approvazione della presente deliberazione, la gestione del Centro Servizio per l'anziano e l'appalto del servizio di assistenza domiciliare, quest'ultimo da considerarsi sinergico e complementare al primo;

Ritenuto di rinviare a successiva valutazione l'affidamento della gestione del servizio di cimitero comunale alla costituenda società così come previsto dal predetto piano operativo;

Esaminato il conto economico di previsione afferente la gestione dei due servizi da parte della costituenda società, redatto dal professionista incaricato (sulla base della convenzione per la gestione associata dei servizi stipulata con i Comuni di Forno di Zoldo e Longarone - prot.1258 del 20.02.2014) Dr. Claudio Piccin ed allegato sub 1 alla presente;

Dato atto che il predetto conto economico tiene conto (a differenza di quanto contenuto nel richiamato piano di razionalizzazione) della previsione di impiegare le predette economie per il potenziamento e miglioramento dei servizi, così da elevare gli standard di qualità e quantità e poter dare completa soddisfazione alle esigenze della cittadinanza;

Valutato che sulla base del predetto piano economico le gestioni possono essere svolte in situazione di piena positività economica ed in condizioni maggiormente vantaggiose rispetto alla gestione affidata in appalto ad operatore economico esterno pur dovendosi inquadrare tale servizio tra quelli di interesse generale di carattere sociale che per le concrete modalità e condizioni di svolgimento previste dall'Amministrazione è da qualificarsi come "privo di rilevanza economica";

Ritenuto pertanto che tale scelta risulti fondata di benefici economici per il bilancio dell'ente oltre che più opportuna dal punto di vista organizzativo rispetto alla attuale gestione in appalto della sola esecuzione di alcune attività, in quanto assicura un controllo più stringente sul servizio offerto all'utenza e risponde alle scelte di politica sociale dell'Amministrazione comunale;

Evidenziato che a seguito dell'entrata in vigore delle norme contenute nell'art 1, commi da 561 a 569 della legge 27 dicembre 2013, n.147 e s.m.i. non sussiste più nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano un divieto di costituire nuove Società pubbliche da parte degli enti locali e che la previsione di riduzione delle medesime, contenuta nel citato comma 611, è da considerarsi quale indicazione di carattere non tassativo ma piuttosto quale attuazione del principio più generale di razionalizzazione e riduzione della spesa e della esigenza di non ammettere Società che non rispondano ai criteri di efficienza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa;

Considerato che tale scelta organizzativa di creazione di un nuovo organismo partecipato comporta comunque la necessità per questo Ente di assicurare:

- un costante ed effettivo monitoraggio sull'andamento della società, con una verifica costante della permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la presente scelta partecipativa;

- tempestivi interventi correttivi in relazione ad eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della vita della società, negli elementi originariamente valutati,
- controlli penetranti a garanzia dell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica quale imperativo assoluto della Finanza pubblica.

Dato atto che questo Ente ha già provveduto ad effettuare la ricognizione prevista dall'articolo 3, commi 27 e 28, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e s.m.i. così come risulta dalla deliberazione del Consiglio comunale 30 marzo 2009, n.6;

Esaminato lo schema di Statuto societario della costituenda società allegato su.2 alla presente deliberazione;

Considerato che secondo quanto dispone l'art. 18, comma 2 bis del D.L. 25 giugno 2008, n.112 e s.m.i. *"Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione."*

Tenuto conto che la Corte dei Conti - Sezione di controllo regionale della Toscana - con delibera n.1/2015/IFAR ha espresso l'avviso che la *"disposizione, nell'introdurre il principio di riduzione dei costi del personale, non esplicita in via generale le modalità, definendo gli elementi significativi da prendere in considerazione, ferma restando l'autonomia dell'ente nel deltarle con proprio atto di indirizzo".* In questo quadro vi è *"la necessità, da un lato, di contenere gli oneri contrattuali (...) e, dall'altro lato, di porre un freno alle nuove assunzioni"* ma, al tempo stesso, *la norma prevede la facoltà per l'ente di prendere in considerazione anche il 'settore di operatività' delle varie società, introducendo così un ulteriore criterio discrezionale (...).* Se è vero, infatti, che il principio guida che l'ente deve perseguire è quello della *"riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni"*, nondimeno risulta comunque necessario valutare anche l'ambito di operatività in cui le singole società esplicano la propria attività, in modo da non compromettere il corretto svolgimento dei servizi ad esse affidati. Pertanto, il Comune *"ha il potere-dovere di contemperare l'esigenza di contenimento della spesa con l'erogazione di prestazioni comunque soddisfacenti per la collettività. In altri termini, le modalità di realizzazione dei menzionati vincoli legislativi rientrano nella discrezionalità amministrativa dell'ente vigilante che, in qualità di socio dell'organismo affidatario in house, dovrà vagliare e percorrere impostazioni coerenti con le prescrizioni finalistiche della legge, nel rispetto degli ordinari criteri di efficienza ed economicità del servizio"*.

Valutato pertanto di formulare in d'ora i criteri e le modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale da osservarsi da parte della Società, tenendo conto del fatto che la medesima opererà nel campo dei servizi sociali ed in particolare di quelli diretti alle persone anziane e che dovrà essere pertanto principalmente perseguito l'obiettivo di erogare costantemente servizi con standard di qualità elevati pur nel rispetto di criteri di efficienza ed economicità del servizio;

Ritenuto altresì di formulare i necessari indirizzi al Sindaco in materia di scelta del sistema di *"governance"* della Società,

Dato atto che gli affidamenti dei servizi saranno disposti con successivi provvedimenti con i quali verranno approvati anche i relativi contratti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto comunale;

Richiesto ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. inserito nella presente deliberazione;

Richiesto ed acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. inserito nella presente deliberazione;

Richiesto ed acquisito il parere del revisore dei conti ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b) n.3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. inserito nella presente deliberazione;

CON voti espressi per alzata di mano: favorevoli: 8, contrari: 3 (Dal Ferra Renata, Puppato Giovanni, Pici Roberto), astenuto: 1 (Reolon Luciano) -

## DELIBERA

1. Di costituire, per le motivazioni espresse in premessa, una Società a responsabilità limitata ad intera partecipazione del Comune di Limana per la gestione di servizi pubblici locali da denominarsi "Limana Servizi S.r.l." approvandone il relativo Statuto, allegato sub.2 alla presente deliberazione.
2. Di autorizzare il Sindaco ad agire e intervenire agli atti costitutivi necessari alla formale costituzione della Società in rappresentanza del Comune provvedendo alla nomina di un amministratore unico.
3. Di dotare la predetta Società di un capitale sociale pari ad euro 100.000, dando atto che la relativa spesa trova copertura finanziaria al capitolo 775/1 "costituzione nuova società" codifica 267/00: 2.01.08.09.07 codifica 118/11: 12.07.3.301.10.9, del vigente bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2015.
4. Di stabilire la sede legale della società nel Comune di Limana dando atto che ai soli fini previsti dall'art.111 ter delle disposizioni attuative del codice civile l'indirizzo completo è individuato in Limana, Via Garibaldi 28.
5. Di dare atto che l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, previsto dal piano di razionalizzazione richiamato in premessa, sarà disposto con successive e separate deliberazioni contenenti altresì gli schemi dei relativi contratti di servizi, dando atto fin d'ora che per l'affidamento dei servizi pubblici locali "Centro Servizi per l'anziano" ed "Assistenza domiciliare", rispetto ai quali si intende procedere fin da subito al relativo affidamento, non risultano applicabili i commi 20 e 21 dell'art.34 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 convertito, con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n.221, essendo i medesimi da qualificarsi come servizi di interesse generale, di natura sociale, che per la concreta modalità di svolgimento non assumeranno rilevanza economica.
6. Di formulare, nei confronti della costituenda società, i seguenti indirizzi contenenti criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale ai sensi dell'art.18, comma 2 bis del D.L. 25 giugno 2008, n.112 e s.m.i. tenendo conto che la medesima società sarà operante nell'ambito dei servizi agli anziani:
  - l'assunzione di personale dipendente come anche gli incarichi di collaborazione esterna dovranno essere preceduti da opportune selezioni nel rispetto degli atti regolamentari da parte della società medesima che assicurino l'attuazione dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.
  - con specifica deliberazione della giunta comunale verrà individuato, previo espletamento delle necessarie fasi informative e concertative con i soggetti sindacali, il personale attualmente alle dipendenze dell'ente da trasferire alla costituenda società in applicazione degli artt 3, comma 30 della Legge 24 dicembre 2007, n.244 e dell'art 31 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i., valutando di disporre il passaggio di personale in misura adeguata rispetto alle funzioni esercitate e garantendo che la società non proceda ad assunzioni per professionalità che possono essere adeguatamente reperite nella dotazione organica dell'ente;
  - le assunzioni necessarie a dotare la società del personale necessario per l'avvio e lo svolgimento del servizio dovranno essere disposte in misura e con modalità tali da garantire la sostenibilità economica finanziaria prevista nel conto economico di previsione allegato sub 1 alla presente ed assicurando che ciò non comporti aggravii tariffari a carico dell'utenza;
  - nuove successive assunzioni a tempo indeterminato potranno essere disposte solo a fronte dell'attivazione di nuovi servizi o/o di elevazione di standard di qualità;
  - assunzioni a tempo determinato potranno essere disposte solo per straordinari ed improrogabili motivi sostitutivi o per l'attuazione di specifici progetti a favore dell'utenza;
  - collaborazioni esterne potranno essere disposte solo per lo svolgimento di attività di "servizio" di carattere specialistico o per l'attuazione di specifici progetti a favore dell'utenza che richiedano, in entrambi i casi, professionalità non in possesso del personale dipendente o per comprovate straordinarie ragioni organizzative;
  - attuazione ove possibile di convenzioni con enti pubblici o privati avventi la stessa mission sociale finalizzati alla gestione associata di servizi o di parti di essi con impiego di personale operante in più realtà in modo di creare possibili sinergie e specializzazione dei lavoratori interessati.

Con separata votazione espressa in forma palese ed avendo esito immediatamente eseguibile: favorevoli: 8, contrari: 1 (Dal Farra Renata.), astenuti: 3 (Puppato Giovanni, Piol Roberto, Reolon Luciano). - la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4, del d.lgs.vo 267/2000, stante l'urgenza di ottenere i risparmi di spesa previsti dal piano di razionalizzazione